

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967

(89^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1376, 1382, 1384
CASSANO	1377, 1380, 1382
FORTUNATI	1377, 1380, 1382
GIARDINA, relatore	1382
MONALDI	1380, 1382
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1382
TRIMARCHI	1376, 1377, 1382

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario,

Bufalini, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpi-
no, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Perna e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Fortunati e Bettoni.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli

incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che sono stati presentati ieri alcuni emendamenti, da parte del senatore Fortunati e di altri senatori del Gruppo comunista, e da parte della senatrice Lea Alcidi Rezza e del senatore Trimarchi. Sarebbe stato augurabile che la presentazione di questi emendamenti fosse avvenuta prima; comunque, credo opportuno dare senz'altro la parola ai presentatori perchè illustrino, sia pure in una forma sommaria e globale, le loro proposte di modifica. Questo servirà a facilitare il nostro compito e a dare tempo anche al relatore e al Governo di prendere visione degli emendamenti medesimi.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, unitamente alla senatrice Alcidi Rezza ho presentato in via principale una proposta di stralcio dei primi nove articoli del disegno di legge e una serie di emendamenti sostitutivi degli articoli medesimi, allo scopo di provvedere immediatamente alla disciplina legislativa di alcuni punti fondamentali del provvedimento, rinviando ad un più approfondito e obiettivo esame altri punti che da più parti sono stati riconosciuti meritevoli di maggiore considerazione. Per ragioni di carattere tecnico gli emendamenti sono stati ripartiti nei vari articoli, ma io gradirei che di questo stralcio e del suo contenuto si avesse da parte dei colleghi una visione completa e si potesse esprimere un giudizio complessivo.

La proposta di stralcio dei primi nove articoli del disegno di legge è stata suggerita da un parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in una delle ultime riunioni avvenuta nel dicembre scor-

so. In quell'occasione, la prima Sezione di tale Consiglio superiore — che non era stata in precedenza informata di questo disegno di legge — venuta a conoscenza del provvedimento, mentre plaudiva all'iniziativa di istituire nuove cattedre universitarie, nuovi posti di assistenti, nonché borse di addestramento didattico e scientifico, non mancava di esprimere le sue più vive preoccupazioni in merito alle disposizioni concernenti la disciplina degli incarichi e la soppressione della figura dell'assistente volontario. La prima Sezione, in quel parere, si è soffermata su varie norme, a dimostrazione delle preoccupazioni manifestate; e, alla fine, ha concluso testualmente: « Si suggerisce, pertanto, di stralciare dal disegno di legge in discussione le disposizioni relative all'istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistenti da distribuire secondo le norme vigenti, nonché quelle relative alle borse di addestramento didattico e scientifico, in quanto le une e le altre rappresentano una esigenza della massima urgenza. Nel contempo si suggerisce di rinviare la disciplina di altri argomenti ad un più maturo esame ».

Non vi è dubbio che l'autorità della fonte da cui proviene tale deliberazione ci deve fare meditare: non si tratta di una proposta, di una delibera adottata da una singola Facoltà (pure degna di considerazione), ma di una delibera adottata dal massimo organo consultivo nel campo della scuola, cioè dal Consiglio superiore della pubblica istruzione — prima Sezione — che è l'organo specificatamente chiamato a valutare i problemi che attengono all'istruzione superiore.

E se il Consiglio superiore della pubblica istruzione, che come dicevo sembra non sia stato in passato consultato, manifesta vive preoccupazioni per le impostazioni e le soluzioni di alcuni problemi, non vedo come si possa da parte nostra, soltanto perchè la Camera dei deputati ha già manifestato il proprio avviso approvando il disegno di legge secondo un certo testo, superare tali preoccupazioni o accantonarle, procedendo rapidamente all'approvazione del provvedimento così com'è stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Per queste considerazioni ho ritenuto opportuno proporre lo stralcio e mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sugli articoli che attengono allo stralcio medesimo, i quali, come ho detto prima, riguardano le nuove cattedre di ruolo, i nuovi posti di assistenti universitari, le borse di addestramento didattico e di perfezionamento e, correlativamente, le disposizioni concernenti il finanziamento e, comunque, la copertura della spesa.

F O R T U N A T I . Gli emendamenti non riguardano soltanto la materia, ma riducono anche il periodo di tempo di applicazione del provvedimento.

T R I M A R C H I . Abbiamo ritenuto di dover dare alle nostre proposte un contenuto più limitato nel tempo per fare sì che la Commissione possa, dopo un maggior approfondimento, anche tornare sui problemi sollevati dall'istituzione di nuove cattedre, di nuovi posti di assistenti e su altre parti del disegno di legge che costituiscono oggetto dello stralcio, eventualmente adottando anche soluzioni difformi. Ci rendiamo però conto che per quanto concerne, per esempio, l'attribuzione di posti di ruolo, i concorsi e altre modalità, sia quanto mai opportuno innovare e pensiamo che le soluzioni prospettate nel disegno di legge, nel complesso, non possano essere del tutto accantonate, ma anzi meritino la massima considerazione; quindi, non escludiamo che abbiano poi a tradursi in precise disposizioni di legge. Proponiamo, pertanto, con una limitazione nel tempo, che le disposizioni finanziarie siano limitate al 1967-68.

Mi permetto di insistere nella proposta che oltre ad essere obiettivamente fondata è anche confortata dal parere di un organo consultivo essenziale per la vita delle nostre Università, quale la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Purtroppo tale organo non è stato preventivamente consultato. Può anche darsi che, nel manifestare le proprie perplessità e nel proporre lo stralcio, il Consiglio superiore sia andato oltre i suoi compiti, ma sarebbe stato opportuno, se non doveroso, che il

Governo e il Ministero si fossero preventivamente muniti del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

F O R T U N A T I . Signor Presidente, io ho il massimo rispetto per tutti gli organi, però noi siamo in sede deliberante, e il Consiglio superiore della pubblica istruzione non è un organo costituzionale. Credo che non si possa dare al Potere legislativo un « alto là » perchè il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha dato parere negativo.

T R I M A R C H I . Nessuno dice questo!

F O R T U N A T I . Ma lei, con i suoi emendamenti, ha appoggiato in pieno la tesi del Consiglio superiore che nessuno di noi conosce, nè è abilitato a conoscere.

T R I M A R C H I . La conosciamo tutti come cittadini!

F O R T U N A T I . Io non la conosco, nè come cittadino, nè come professore universitario; non so nulla e, tra l'altro, non desidero sapere nulla in questa sede. In altra sede potremo discutere se sia opportuno conoscere o meno quello che ha detto il Consiglio superiore della pubblica istruzione, questo stranissimo organo, che non si sa se sia consultivo, amministrativo o deliberativo (nel caso dei concorsi è il Consiglio superiore che delibera).

C A S S A N O . Esprime un parere vincolante.

F O R T U N A T I . In effetti è il Consiglio superiore che delibera se fare o non fare i concorsi. Si capisce che prima deve esserci la richiesta della Facoltà, ma poi, se il Consiglio superiore dice di sì, i concorsi si fanno.

C A S S A N O . Ma il Ministro può non farli.

F O R T U N A T I . Non è così dal punto di vista giuridico. Comunque, questa è

una questione che abbiamo già discusso nelle passate legislature; secondo me, sarebbe stato opportuno che tale organo fosse riportato alla semplice funzione consultiva.

Concludo quindi col dire che, al di là delle questioni di merito che sono opinabili, non contesto al Consiglio superiore della pubblica istruzione la opportunità e anche il dovere di esprimere un parere. Qui però siamo in sede legislativa, di fronte ad una proposta già formulata, per cui dobbiamo entrare nel merito e non possiamo accettare pregiudiziali preclusive, nè per quanto riguarda il contenuto nè per quanto riguarda il tempo.

Quanto al merito del disegno di legge, parto da una considerazione. Il provvedimento dovrà certamente tornare all'altro ramo del Parlamento, almeno perchè il nuovo testo dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive modificazioni, proposto all'articolo 22 del disegno di legge, reca, con un evidente errore di tecnica legislativa, un rinvio all'articolo 21 dello stesso disegno di legge.

Ora, dal momento che il provvedimento dovrà tornare alla Camera con questa necessaria modifica, mi domando se non si possa esaminare l'opportunità di apportare al testo alcuni emendamenti formali e sostanziali.

Vi è innanzitutto una questione che riguarda la dimensione quantitativa delle norme che interessano i professori di ruolo, gli assistenti e le borse di studio.

Non vi sono dubbi che ogni modificazione nella dimensione quantitativa presuppone un onere finanziario.

Ora, possono essere assunte due posizioni: una è quella (già prospettata alla Camera) dell'aumento dei posti di ruolo dei professori universitari (ed il senatore Piovano propone un aumento, nei cinque anni, di 600 posti, cioè da 1.100 a 1.700); l'altra, subordinata, si richiama al primo articolo del piano finanziario di sviluppo, in cui è previsto che con legge di approvazione del bilancio possano essere stabiliti, in relazione a situazioni contingenti, stanziamenti aggiuntivi a quelli disposti dal piano finanziario di sviluppo.

Pertanto, noi abbiamo presentato un emendamento (articolo 31-bis), nel quale si precisa che nella utilizzazione degli stanziamenti, se ci saranno (e questo rientra nel meccanismo della norma originaria), « sarà data precedenza all'istituzione, in aggiunta a quanto disposto dalla presente legge, di 500 posti di professore universitario ». Poiché nella discussione svolta all'altro ramo del Parlamento da diversi colleghi era stata rilevata la difficoltà in cui si possono trovare alcuni istituti universitari per la soppressione della figura dell'assistente volontario, sia pure proiettata nel tempo, e constatandosi che di fatto le borse di studio per giovani laureati erano state notevolmente ridotte, anzi praticamente dimezzate per l'ultimo anno, nello stesso emendamento si prevede anche che sia data precedenza alla istituzione di tremila borse di studio per giovani laureati. Si tratterebbe in pratica, di 4 miliardi e mezzo da impegnare in questa direzione in caso di ulteriori disponibilità finanziarie, come previsto dal primo articolo del piano finanziario.

Debbo dire a questo punto, signor Presidente, che (come è stato possibile appurare in una conversazione con il Direttore amministrativo dell'Università di Bologna) una situazione abnorme nascerebbe dal combinarsi delle norme del disegno di legge in esame con le norme precedenti. Le borse per giovani laureati esistono già, ed alcune sono state assegnate: vi saranno borse di un milione e borse di un milione e mezzo. Sarà possibile la conferma delle vecchie borse; ma la conferma avverrà sulla base di un milione o di un milione e mezzo?

Ora, io avrei predisposto una norma di carattere transitorio, secondo la quale i vincitori per l'anno 1967 potranno essere confermati per il 1968 sulla base delle nuove disposizioni previste da questo disegno di legge. E ciò per evitare situazioni imbarazzanti all'interno degli istituti universitari. Non essendovi oggi le borse di addestramento, coloro che hanno vinto le borse sono evidentemente i migliori giovani laureati.

Avverrebbe che i nuovi concorrenti per le borse di addestramento avrebbero un milione e mezzo, mentre coloro che hanno vin-

to le borse per giovani laureati potrebbero essere confermati per un milione; situazione evidentemente paradossale.

Questo per quanto riguarda la dimensione quantitativa.

Vi sono poi alcune questioni di carattere formale, che derivano dal modo come la Camera ha elaborato il testo. In alcune norme ci si riferisce a corsi di laurea o di diploma; in altre si fa riferimento a Facoltà o Scuole. Una serie di emendamenti tende ad uniformare la dizione nelle varie norme.

Vi è inoltre una questione che riguarda la ripartizione dei posti. Io sono d'accordo che la ripartizione dei posti non avvenga nè per singole discipline nè per gruppi di discipline. A me pare però che l'unico criterio da adottare sia quello di una ripartizione effettuata con riferimento sempre a corsi di laurea e di diploma, perchè in una facoltà ci possono essere più corsi di laurea e di diploma. In molte facoltà scientifiche, ad esempio, la ripartizione potrebbe avvenire attraverso la prevalenza di un gruppo di docenti che fa capo ad un corso di laurea piuttosto che ad un altro. Si riprenderebbe, quindi, la dizione del famoso stralcio triennale del piano Fanfani, nel quale si prevedeva la ripartizione con riferimento ai singoli corsi.

Vi è poi la questione del raddoppio delle cattedre. Giudico ormai anacronistica la distinzione tra facoltà scientifiche e facoltà non scientifiche. E credo, data la situazione esistente in diverse facoltà, che si debba creare una forma di relativo automatismo. Quando si arriva a facoltà con 500 studenti, non dovrebbe usarsi un criterio di discrezionalità.

Pertanto, noi abbiamo presentato un emendamento principale, al secondo comma dell'articolo 1, tendente a destinare almeno due quinti del 95 per cento delle nuove cattedre al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con un numero di studenti superiore a 250, e a rendere obbligatorio lo sdoppiamento per le cattedre con un numero di studenti superiore a 500. Noi ci rendiamo conto che possano esservi esigenze diverse, quindi riteniamo opportuna la distinzione in relazione al numero di studenti, in modo

che vi sia una certa possibilità di manovra. Abbiamo, inoltre, predisposto un emendamento subordinato, secondo il quale, ferme rimanendo le quote, per esigenze motivate di carattere didattico-scientifico, il raddoppiamento possa essere concesso anche quando il numero degli studenti sia superiore non a 250, ma a 150.

Sempre in riferimento all'articolo 1, c'è infine un emendamento all'ultimo comma. Fermo restando il principio di carattere generale che l'assegnazione dei posti decorrerà dal 1° novembre 1967, noi proponiamo, a differenza di quanto previsto nel testo approvato dalla Camera, che tale termine possa essere anticipato nei casi in cui si intendano utilizzare i risultati dei concorsi universitari, per i quali la validità della terna cessi anteriormente al 1° novembre 1967.

Quanto, poi, all'articolo 4, occorre evitare un'anomalia.

Supponiamo che io abbia vinto un concorso per la storia del diritto italiano e che per nove anni abbia avuto l'incarico per lo insegnamento, per esempio, del diritto comune. Ora, per essere proposto in soprannumero, io dovrei aver fatto un concorso per il diritto comune, non per la storia del diritto italiano. La norma deve entrare in gioco invece sia nel caso che io abbia vinto un concorso per la materia per la quale avevo ricevuto l'incarico, sia nel caso che abbia vinto un concorso per una materia comprendente in sé anche l'insegnamento per il quale ho avuto l'incarico.

Voi sapete che oggi, in sede di Consiglio superiore, si fa questa distinzione anche per quanto riguarda i primi vincitori di un nuovo concorso. I primi vincitori di un nuovo concorso possono essere chiamati a coprire una cattedra della materia oggetto del concorso stesso oppure una cattedra di una disciplina facente parte di quella materia.

Per quanto concerne l'articolo 5, a parte le opinioni che ciascuno può avere, sembrano strana dal punto di vista della valutazione didattica-scientifica, la differenza tra incarico retribuito e incarico non retribuito, proponiamo la soppressione del termine « retribuito ».

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

89ª SEDUTA (19 gennaio 1967)

Circa l'articolo 6, francamente non attribuisco eccessiva importanza a queste graduatorie; dopo 35 anni di attività universitaria so che non hanno alcun valore perchè le Facoltà fanno delle valutazioni di merito.

M O N A L D I . Contempliamo almeno la posizione degli assistenti di ruolo!

F O R T U N A T I . Sono contrario, ripeto, a tali graduatorie; ma se una graduatoria deve esserci, essa deve avere un criterio logico.

Qui si parla di temi in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini; di incaricati e con libera docenza; di liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purchè abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine; di cultori della materia che siano in possesso di laurea da almeno tre anni; di professori aggregati e poi di professori di ruolo.

Sono a conoscenza della richiesta pervenuta dagli assistenti di ruolo; ma possono davvero essere messi in graduatoria prima dei professori aggregati e dei professori di ruolo? Poichè non sembra possibile, a che serve inserirli? Infatti, o sono già incaricati e rientrano nel secondo posto dell'ordine di precedenza, o sono cultori della materia e rientrano nel quarto. Se li dobbiamo inserire come assistenti di ruolo, dobbiamo tenere conto che i professori aggregati e i professori di ruolo non possono essere inseriti dopo le due suddette categorie. Il criterio che ha informato questa norma prevede infatti che nell'ordine di precedenza vengano messi agli ultimi posti coloro che già assolvono stabilmente ad una certa funzione, quindi i professori aggregati e i professori di ruolo; dinanzi a questi, vi sono quelli che non assolvono stabilmente ad una funzione e che potrebbero assolverla solo nel caso che fossero assistenti: non ve ne sono altri.

Non ho alcuna difficoltà, comunque, ad inserire come tali anche gli assistenti di ruolo. D'altra parte le Facoltà, ripeto, non seguono affatto queste graduatorie: esse entrano nel merito. Se si fa invece una questione di principio, bisogna che questa sia risolta tenendo conto dello spirito della norma.

Quando si giunge all'articolo 8, l'ultimo comma solleva certamente enormi perplessità. Non nascondo ai colleghi che in talune Facoltà si sono utilizzate artificialmente determinate norme; ma non vorrei che, per eliminare tali situazioni, si creassero gravi inconvenienti sul piano scientifico.

Se si parte dal principio che la semplice denominazione di una disciplina valga a farla identificare ad un'altra di uguale nome, l'espressione « riconosciuta comune » non significa nulla e non si deve usare; se invece si intende dire qualcosa di più, occorre specificarlo. A me sembra francamente che non si possa pensare che, per il semplice fatto che nell'ordinamento vigente una disciplina abbia la stessa denominazione di un'altra di un altro indirizzo dello stesso corso di laurea o di altri corsi di laurea, essa debba essere insegnata con lo stesso criterio. Non escludo che possano esserci delle discipline per cui ciò debba avvenire; ma perchè generalizzare il criterio e applicarlo a tutte le discipline che hanno una comune denominazione?

C A S S A N O . Il caso è piuttosto raro!

F O R T U N A T I . Nella Facoltà di scienze è assai frequente. In giurisprudenza, in economia, in scienze politiche esistono discipline che hanno denominazione comune: si chiamano « statistica » ovvero « scienze delle finanze » dappertutto.

C A S S A N O . E s'insegnano con lo stesso criterio?

F O R T U N A T I . La denominazione è la stessa. Con la dizione attuale, non vi è dubbio che sarà data una interpretazione per cui, laddove la denominazione sia comune, la disciplina sarà riconosciuta comune. Ed allora, è chiaro che sorgeranno grosse questioni!

La nostra proposta, quindi, è che il riconoscimento della natura comune dell'insegnamento debba essere fatto dalla Facoltà, ratificato eventualmente — se volete — dal Senato accademico nel quale, essendo un

organo collegiale, non si può pensare che vi sia una volontà settaria, particolaristica.

Dal punto di vista formale, poi, — sempre nell'ultimo comma dell'articolo 8 —, mi sembra che sia giusto parlare di raddoppiamento di cattedra, ma che sia equivoco parlare di raddoppiamento d'insegnamento. Sarebbe preferibile parlare di suddivisione perchè in questi casi, in realtà, l'insegnamento è suddiviso.

Per quanto concerne infine l'articolo 10, poichè è chiaro che la riforma universitaria verrà attuata, con o senza gli istituti aggregati, ma certamente con i corsi di diploma, in ogni caso, è necessario che le norme tengano conto. Il nostro emendamento, quindi, è stato presentato per chiarire la diversa posizione in relazione a tale situazione.

Nell'articolo 11 si presenta ancora la necessità di una correzione formale, perchè nel secondo comma si parla di personale docente — e sarebbero i professori di ruolo, gli incaricati, i professori aggregati, gli assistenti —, nel penultimo comma, invece, si parla di professori. Bisogna quindi sostituire a questa dizione quella di cui al secondo comma, cioè: « personale docente ».

E veniamo ora alla questione che, dal punto di vista più immediato, secondo me ha maggiore importanza: quella relativa ai concorsi per assistenti straordinari.

Voi saprete certamente che giace da quattro-cinque anni un disegno di legge di mia iniziativa sugli assistenti straordinari: nella mia impostazione trattavo gli assistenti straordinari più duramente di quanto faccia questo disegno di legge; il progetto da me presentato prevedeva infatti il concorso non riservato, ma pubblico, e come unico vantaggio, ammetteva gli idonei compresi nella terna, a coprire i posti disponibili.

Ciò era stato disposto anche per eliminare la tendenza, assai diffusa oggi fra molti professori, contraria al concorso per gli assistenti straordinari e favorevole a questa situazione ambigua.

Si tratta di mettere le autorità accademiche nelle condizioni di dover fare il concorso; se poi un professore ritiene che l'assistente straordinario non meriti, non lo di-

chiarerà idoneo. Come fare? È un punto che anche nel mio progetto veniva trascurato. Occorrerà forse stabilire un termine (tre, quattro, sei mesi) entro cui deve essere bandito il concorso. Se il concorso non viene bandito, automaticamente il posto riservato verrà trasformato in posto normale con la conseguente ridistribuzione. In questo modo il professore sarà — se necessario — tolto dall'imbarazzo e potrà dire: la colpa non è mia, se non è stato bandito il concorso; la norma non l'ho fatta io.

L'emendamento che noi proponiamo tende, quindi, a precisare innanzitutto che il concorso si intende giuridicamente bandito con il decreto di assegnazione dei posti alle cattedre; che entro i tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto i Rettori sono tenuti a far pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero le norme di esecuzione dei singoli concorsi (i Rettori sono responsabilizzati: la norma dice che devono qualificare il tipo di concorso) e che entro i quattro mesi successivi i concorsi devono essere espletati. Se il Rettore eluderà le sue responsabilità, o se non ci sarà vigilanza, e i concorsi non saranno banditi, allora i posti riservati diventeranno posti normali. Però è difficile, secondo me, che ciò si verifichi quando gli interessati sanno che con il decreto di assegnazione ufficialmente entra in gioco il meccanismo del bando.

Credo che dal punto di vista giuridico non vi sia nulla da eccepire sulla modifica da noi proposta, con cui noi avremo una norma che risponde alle stesse finalità che la Camera vuole perseguire, ma in grado di funzionare.

Ho già detto quali proposte formali sono state presentate per l'articolo 22.

Circa, poi, l'articolo 31-bis, ho già illustrato il significato dell'ordine di precedenza da dare nell'utilizzazione degli stanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 del piano finanziario per la scuola, per quanto riguarda l'avvenire.

Noi ci siamo sforzati di presentare una serie di emendamenti che, pur tenendo conto dei vincoli del piano finanziario (il collega Piovano ha parlato ampiamente di questo), permettano di uscire dalle strettoie ri-

gide imposte dalle disponibilità, attraverso l'adozione di una norma immediata o attraverso l'utilizzazione di stanziamenti aggiuntivi per il futuro. Ed io insisto in modo particolare sulle borse di studio per i giovani laureati, perchè esse sono state praticamente dimezzate, e lo sono state per istituire le borse di addestramento. Bisogna tener conto che contemporaneamente vengono eliminati tutti gli assistenti volontari, i quali fino ad oggi fruivano di una serie di retribuzioni, che si trovava il modo di dare loro in molti Istituti.

A mio avviso, attraverso una determinata impostazione, si può riuscire a dare un certo respiro e un certo tipo di prospettiva alla vita universitaria. Lo stesso reclutamento degli assistenti dovrebbe avvenire, secondo le previsioni, attraverso una selezione operata inizialmente per mezzo delle borse di addestramento e delle borse per giovani laureati; in futuro, chi diventerà assistente universitario di ruolo, avrà passato già un primo vaglio; quindi il rischio di rimanere soltanto assistente sarà per lui diminuito.

È su questa base che dobbiamo lavorare. Non vi è dubbio, infatti, che allo stato attuale, per poter mantenere dei giovani nell'università, dobbiamo assumere molti di loro come assistenti di ruolo. E dopo quattro, cinque, sei anni l'unico sbocco sarà la scuola media o la libera docenza.

CASSANO. Questo non vale per tutte le facoltà!

FORTUNATI. Può darsi. Ma vorrei sapere, a proposito dei liberi docenti, se è proprio vero che gli italiani abbiano una predisposizione biologica per le discipline mediche!

La verità è che bisogna evitare certi abusi; una delle vie è quella di aumentare le borse di studio. È per questo che abbiamo istituito le borse di addestramento, oltre alle borse per giovani laureati, ed io credo giustamente, perchè le borse di addestramento hanno una funzione didattico-scientifica, mentre le borse per giovani laureati dovrebbero sostituire, in prospettiva, tutto

ciò che riguarda il Consiglio nazionale delle ricerche.

Concludo auspicando che gli emendamenti da noi proposti, vengano approvati.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi ritiene necessario illustrare gli ulteriori emendamenti da lui presentati?

MONALDI. Potrò illustrarli in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Giardina, vuole replicare alle eccezioni sollevate dal senatore Trimarchi?

GIARDINA, *relatore*. Quella posta dal senatore Trimarchi è sostanzialmente una pregiudiziale, anche se non ne ha la veste formale. Ciò non escluderebbe che l'esame degli emendamenti da lui presentati possa essere fatto in sede di articoli del disegno di legge.

Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra Consiglio superiore e Ministero della pubblica istruzione, sono pienamente d'accordo con il senatore Fortunati.

TRIMARCHI. Il mio intento è (ripeto) quello di disciplinare, in un certo modo, una parte del disegno di legge medesimo e di proporre lo stralcio della restante.

Affinchè il discorso si svolga su un piano rigorosamente logico, occorrerà sgomberare il campo dalle parti, di questo disegno di legge, delle quali è proposto il rinvio, limitando il nostro esame solo ad alcuni punti della materia in esso trattata. Comunque si vogliano considerare gli emendamenti da me prospettati, penso che essi dovrebbero essere esaminati preliminarmente e pregiudizialmente.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei innanzitutto far rilevare agli onorevoli senatori che, se è vero che il disegno di legge dovrà tornare alla Camera, se non altro per quelle modifiche di carattere formale che sono state prospettate, non vi è dubbio che il trasformarlo radicalmente o il proporre

molti emendamenti comporta un allungamento della discussione, sia in questa sede che nell'altro ramo del Parlamento, dove potrebbero apportarsi altre modifiche.

Pertanto, a nome del Governo, pregherei di limitare al minimo gli emendamenti, in modo da sollecitare il più possibile l'iter di questo disegno di legge che, come tutti sanno, è vivamente atteso.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Trimarchi posso fin d'ora anticipare che il Governo è contrario allo stralcio suggerito dal parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel presente disegno di legge abbiamo cercato di inserire iniziative di carattere quantitativo e di carattere qualitativo: per quanto riguarda il personale insegnante non di ruolo e la tecnica dei concorsi, d'accordo con le Università abbiamo infatti adottato quei provvedimenti che sembravano più urgenti.

Si è cercato di introdurre in queste norme le modifiche che non hanno trovato posto nel progetto, di cui allo stampato numero 2314 della Camera, che si occupa della posizione dei professori di ruolo.

Il Governo è anche contrario allo spezzettamento della parte quantitativa in successive frazioni biennali o triennali: il piano finanziario della scuola (di cui questo provvedimento costituisce attuazione) imposta invero i vari problemi in una visione diversa, di più ampio respiro, che sembrerebbe inopportuno modificare.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dal senatore Fortunati mi riservo di rispondere in modo specifico in sede di esame degli articoli; tuttavia, in linea generale, dirò che in riferimento alla dimensione quantitativa del disegno di legge dobbiamo tener presenti le difficoltà di carattere finanziario più volte ripetute e che si oppongono ad una qualsiasi variazione del testo in esame. Il Governo resta dunque fermo sugli stanziamenti già discussi ed approvati alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'articolo 31-bis faccio osservare che, a questo proposito, si è svolta un'ampia discussione all'altro ramo

del Parlamento, discussione conclusasi col riconoscimento dell'impossibilità di inserire in un articolo una previsione di spesa basata su fondi non ancora esistenti e che non si sa se saranno disponibili.

Alla Camera sull'argomento è stato anche presentato un ordine del giorno, accettato dal Ministro con tutte le garanzie del caso ma dopo che si è ammesso che, per ragioni di tecnica legislativa, è impossibile inserire in un articolo di legge una previsione di spesa che non sappiamo se e quando, ripeto, troverà copertura.

Comunque, sulle intenzioni siamo perfettamente d'accordo mentre sulla forma legislativa potremo discutere. L'importante è che il Ministro si sia già dichiarato favorevole, accettando l'ordine del giorno presentato dall'VIII Commissione della Camera, alla precedenza da dare, nella utilizzazione delle future disponibilità, all'aumento dei posti di professore universitario di ruolo.

Anche sulla proposta della automaticità del raddoppio si presenta un problema finanziario che va riguardato nella sua complessità.

Posso comunque anticipare che il Governo, alla Camera dei deputati, si è impegnato a presentare — possibilmente entro l'anno — un apposito disegno di legge per regolare tutta la questione del raddoppio.

Da alcune parti è stato chiesto di operare differenziazioni a seconda dei vari tipi di facoltà, ma il Governo ritiene invece che debba essere mantenuto un limite uguale per tutti; ripeto, c'è un impegno del Governo a trattare il problema per mezzo di una legge apposita poichè, a nostro modo di vedere, è un intervento importante nel campo della vita universitaria che va però affrontato con certe garanzie e dopo approfondita meditazione.

Per quanto concerne il problema delle discipline riconosciute comuni, il Governo si è interessato alla questione ed è favorevole a che tale riconoscimento avvenga da parte delle varie facoltà; comunque, l'intera materia dovrà essere meglio considerata.

Un'ultima considerazione per quanto riguarda l'entità delle borse di studio per gio-

vani laureati; per la verità, non esiste una misura fissa perchè questa deve essere commisurata al tipo di impegno e di studio assunto dal giovane laureato: per esempio, ci sono borse di studio da 800.000 lire ed altre da 1.200.000 lire e ciò, ripeto, a seconda dei programmi di ricerca intrapresi dai giovani.

Ritengo dunque sia utile lasciare un valore fisso per le borse di addestramento per le quali si richiede un impegno a pieno tempo del giovane presso l'istituto di ricerche, mentre dovremmo adottare una misura elastica per le borse di studio date ai giovani laureati in considerazione dei singoli impegni di studio.

Concludendo, invito la Commissione a voler limitare allo stretto indispensabile le modificazioni al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento al fine di agevolare l'ulteriore *iter* dell'atteso provvedimento.

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari